

STUDIO ASSOCIATO LORENZO E RICCARDO PERINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 –Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225 segreteria@studioperinetto.it - www.studioperinetto.it

Torino, lì 21 marzo 2023

Comunicazione n. 8/2023

Oggetto: fatture elettroniche ed invio corrispettivi giornalieri. Regolarizzazione "agevolata" delle violazioni formali.

Gentile Cliente,

come già anticipato nella comunicazione n. 6 del 10.03.2023 le violazioni connesse alla tardiva fatturazione/invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate tramite le definizioni agevolate previste dalla Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) nell'ambito della c.d. "tregua fiscale" e, in particolare, con la regolarizzazione delle violazioni formali al costo di €. 200,00 per annualità.

A tal proposito va considerato che l'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti una specifica comunicazione di anomalia (lettera di compliance) riferita al 2021 evidenziando nella stessa la possibilità di regolarizzazione le violazioni, entro il prossimo 31.03.2023, utilizzando le predette sanatorie.

In caso di tardiva emissione (invio allo SdI) della fattura elettronica è applicabile la sanzione prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/97, differenziata a seconda:

- della tipologia di operazione effettuata (imponibile, non imponibile, ecc.);
- della natura formale o sostanziale della violazione, ossia se la stessa non abbia/abbia inciso sulla liquidazione IVA/reddito.

Nella pagina seguente tabella riepilogativa:

TARDIVA FATTURAZIONE	SANZIONE (art. 6,D.Lgs. n. 471/97)
Non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA violazione formale	Da € 250 a € 2.000 (comma 1, terzo periodo)

Con riferimento al tardivo invio dei corrispettivi giornalieri la sanzione, prevista dal comma 2-quinquies dell'art. 11, D.Lgs. n. 471/97 e dal comma 2-bis del citato art m6, è così individuata.

Tardivo invio corrispettivi giornalieri	Sanzione
Non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA	€ 100 per ciascuna trasmissione (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/97)
violazione formale	N.B. Per espressa previsione, non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97 e pertanto in caso di diverse violazioni le sanzioni vanno sommate.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo a verificare se avete sempre operato nei termini e qualora decideste di approfittare di tale sanatoria, Vi chiediamo di comunicare allo Studio entro il 27.03 p.v. le annualità, così da poter predisporre il modello F24 da versare entro il 31.03 p.v.

A disposizione per approfondimenti

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO LORENZO E RICCARDO PERINETTO